



Sentenza n. 262 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera
decisione del 9 novembre 2022, deposito del 22 dicembre 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 170 del 2021

parole chiave:

CONCORSI PUBBLICI – LIMITE DI ETÀ – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizione impugnata:

- art. 31, comma 1, del [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334](#)

disposizione parametro:

- art. 3 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 30 giugno 2021, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui fissa il limite massimo di età, per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in trenta anni.

Secondo il giudice *a quo*, la norma, nel fissare il predetto limite di età, risulta **intrinsecamente irragionevole**, alla luce del fatto che gli psicologi svolgono funzioni professionali di tipo specializzato e tecnico, per cui, per l'accesso a tale ruolo, non v'è alcuna necessità di un'età anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso. Esso inoltre – sempre nella prospettiva del rimettente – ingenera una irragionevole **disparità di trattamento** rispetto ai diversi limiti di età previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa, per l'accesso al ruolo dei medici e dei veterinari della stessa Polizia di Stato (fissato in trentacinque anni), al ruolo degli ufficiali psicologi dell'Arma dei carabinieri (trentadue anni) e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza (ugualmente, trentadue anni).

La Corte dichiara la questione **fondata**.

Il collegio, infatti, dopo aver preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammenta come, in **ambito europeo**, il divieto di discriminazione fondato sull'età, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è riconosciuto dalla **direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000**, che concretizza, nell'ambito da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Rispetto alle previsioni ivi contenute, il giudice delle leggi ricorda anche l'orientamento seguito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale, al fine di verificare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, si deve aver riguardo alle **funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari** e stabilire, quindi, se il possesso di capacità fisiche particolari che giustifichi la fissazione di un limite di età sia requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle loro mansioni ordinarie. In caso di risposta affermativa al primo quesito, secondo i giudici europei, il limite di trenta anni può considerarsi requisito proporzionato solamente se tali funzioni siano essenzialmente operative o esecutive.

Su questa base, la Corte costituzionale qualifica come **irragionevole** la norma censurata, in quanto, anche in relazione ad altri settori dell'ordinamento (il riferimento è al ruolo dei medici e dei veterinari della stessa Polizia di Stato, a quello degli ufficiali psicologi dell'Arma dei carabinieri, e a quello tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, di cui si è sopra detto), stabilisce un requisito di età **particolarmente basso** per la partecipazione concorsuale.

L'**arbitrarietà e irragionevolezza** del limite viene riscontrata anche in considerazione del fatto che i commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo (tanto che per il relativo reclutamento non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica), ma tecnico-scientifico, la cui peculiarità richiede un lungo e specializzato *iter* formativo.

Per questi motivi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, **nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.**

Jacopo Ferracuti